

Cass. pen. Sez. III, (ud. 06-02-2007) 15-03-2007, n. 10880

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. PETTI CIRO - Consigliere

Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di B.C., N. a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli del 15 aprile del 2005;

udita la relazione svolta del consigliere Dott. PETTI Ciro;

udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 aprile del 2005, la corte d'appello di Napoli riduceva ad anni cinque l'interdizione dai pubblici uffici inflitta a B.C. e confermava nel resto la sentenza pronunciata dal tribunale della medesima città, con cui il predetto era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 3000 di multa, quale responsabile dei reati di induzione e sfruttamento della prostituzione di K.N. nonché di sequestro di persona in danno della medesima. Fatti commessi in Giugliano e Castelvoturno.

Il procedimento aveva avuto origine dalle dichiarazioni di K.N., rese in data 4 ottobre 2001 presso i carabinieri del reparto operativo di Roma, successivamente confermate in dibattimento. La predetta aveva denunciato di essere di nazionalità ucraina e di essere giunta a Napoli, in data 28 giugno

2001, accettando l'invito di un'amica, tale C.N., anch'essa ucraina. Quest'ultima le aveva inviato la somma di 550 dollari, necessaria per il viaggio, prospettandole la possibilità di lavorare come cameriera in un bar. Appena arrivata in Italia le aveva presentato due suoi amici albanesi: tali A. e J. (quest'ultimo, poi, identificato per l'attuale imputato B.C.). Costoro l'avevano condotta a Castelvoturno in un'abitazione nei pressi del mare in cui erano alloggiate due ragazze albanesi: L. e B.. In detta località aveva conosciuto un'altra persona, tale N., la quale, dopo essersi fatta consegnare il suo passaporto le aveva brutalmente comunicato che avrebbe dovuto prostituirsi per strada. A tal fine era stata condotta a Giugliano in Campania, dove si trovavano altre due ragazze, S., di nazionalità bulgara, e C., moldava, che "lavoravano" per conto di J.. La denunciante precisava che, ogni giorno, dalle ore 9.00 alle 20.30, era in strada, sempre sotto il controllo di J. che, di tanto in tanto, passava per verificare cosa stessero facendo le ragazze. Ella chiedeva L. 30.000 al cliente in strada e L. 100.000 per prestazioni in albergo. J., in particolare, controllava che ogni prestazione sessuale non durasse più di dieci minuti in strada e di venti minuti in albergo. La domenica, con le altre ragazze, si recava al mare o al luna-park, sempre sotto il controllo del prevenuto. Denunciava altresì che l'imputato la picchiava, qualora ella avesse indugiato con un cliente oltre i tempi prestabiliti o quando giudicava insoddisfacente l'incasso della giornata o ancora se scopriva che ella piangeva. In questi casi minacciava di lasciarla a prostituirsi per tutta la notte. Il prevenuto, infatti, pretendeva almeno la somma di L. 500.000, ogni giorno, e la colpiva se non riusciva a raggiungere detto importo. L'imputato, inoltre, periodicamente, aveva preteso rapporti sessuali, ottenendoli anche con la violenza. L'attività di meretricio si era protratta fino alla fine del mese di agosto del 2001, allorché era riuscita a fuggire approfittando della complicità di un ragazzo tunisino.

Tanto premesso in fatto, la corte osservava che le dichiarazioni della parte offesa erano attendibili perché riscontrate dai sopralluoghi effettuati dai carabinieri sui luoghi indicati dalla stessa; che la richiesta di rinnovazione del dibattimento per sentire la parte lesa era priva di motivazione e comunque inutile perché la denunciante era stata già sentita in dibattimento; che certa era l'individuazione del prevenuto perché nella fattispecie non si versava in ipotesi di ricognizione fotografica ma di individuazione testimoniale, in quanto la vittima conosceva l'imputato; che la richiesta difensiva in merito alla modificazione del capo d'imputazione relativamente alla data del commesso reato era inutile essendo comunque certo che i fatti contestati non si erano protratti oltre il mese di agosto del 2001; che, avuto riguardo agli elementi di cui all'art. 133 c.p., la pena era congrua ed al prevenuto non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:

la violazione dei criteri di valutazione della prova nonché contraddittorietà della motivazione, sia perché nei confronti dei presunti complici del proprio assistito era stato pronunciato provvedimento di archiviazione, sia perché si erano impropriamente utilizzati come elementi di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa il riconoscimento fotografico e le dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali non avevano riferito di attività di perquisizione o di sequestro;

La violazione degli artt. 187 e 429 c.p.p. per avere la corte omesso di modificare la contestazione nel senso che si sarebbe dovuto precisare che la condotta era cessata nell'agosto del 2001 e non alla data della denuncia;

la violazione dell'art. 603 c.p.p. per l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire la parte lesa e comunque per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione;

la violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. per omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.

Motivi della decisione

Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, va respinto perché infondato.

Con riferimento al primo motivo si rileva che la motivazione della sentenza impugnata non contiene le incongruenze denunciate con il ricorso.

Invero i giudici del merito hanno chiarito che il procedimento a carico dei complici è stato archiviato, non per l'infondatezza o inattendibilità della denuncia, ma perché i correi non erano stati compiutamente identificati; che il prevenuto è stato individuato, non solo in base alla ricognizione fotografica, ma anche e soprattutto a seguito della testimonianza della vittima, la quale era risuscita a scoprire il suo vero nome perché aveva rinvenuto nell'abitazione dove alloggiava il suo passaporto, come risulta dalla sentenza di primo grado.

Chiaramente configurabile è il sequestro di persona perché la parte lesa era stata segregata in un appartamento del quale non aveva la chiave e poteva muoversi soltanto per esercitare il meretricio nell'ambito del territorio che le era stato assegnato, attività questa che peraltro era sottoposta al controllo dell'imputato. Alla vittima inoltre, con la sottrazione del passaporto, era stato impedito di muoversi liberamente e di rientrare nel Paese di provenienza. Il delitto in questione non richiede che la privazione della libertà personale sia assoluta essendo sufficiente che la vittima sia privata della possibilità di muoversi secondo le proprie scelte.

I giudici del merito, anche se non hanno precisato nel dispositivo che il fatto non si era protratto oltre il mese di agosto, hanno tuttavia puntualizzato nella motivazione che la condotta criminosa per tutti i reati era comunque cessata con la fuga della parte lesa ossia alla fine del mese di agosto e non al momento della denuncia. Di conseguenza l'imputato non ha interesse a dolersi della mancata formale anticipazione della data del commesso reato se comunque l'affermazione della responsabilità è stata circoscritta a fatti commessi fino al mese di agosto e non oltre.

La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo editale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., come è avvenuto nella fattispecie avendo la corte fatto riferimento alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che è un pregiudicato.

La rinnovazione del dibattimento in appello è sostanzialmente uno strumento finalizzato all'integrazione totale o parziale del quadro probatorio del giudizio di primo grado e quindi all'acquisizione di materiale nuovo e diversificato. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, trattasi di un istituto eccezionale dovendo presumersi la completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado (cfr. per tutte Cass. sez. III, 20 giugno 2003, Castellano). In esecuzione del punto 2 della direttiva n. 94 della delega, il legislatore, con l'art. 603 c.p.p., comma 1, ha disposto che la parte, con l'atto d'appello o con i motivi presentati a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 4, può chiedere la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, intese queste ultime come prove già note alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisite in quella sede (Cass. 17 dicembre 1999, Lavista). La rinnovazione è disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Trattasi di una valutazione discrezionale che non è sindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata (Cass. 3 marzo 1998, Masone), come è avvenuto nella fattispecie D'altra parte a norma dell'art. 190 bis c.p.p., quanto si procede per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.p., la rinnovazione della testimonianza della parte lesa è ammissibile solo se riguarda fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o le parti la ritengano necessaria sulla base di specifiche esigenze che devono essere esplicitamente indicate.

La corte territoriale ha negato legittimamente le circostanze attenuanti generiche con riferimento ai precedenti penali. Tale riferimento deve ritenersi sufficiente. Invero la concessione delle attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei limiti atti a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio. D'altra parte, le attenuanti generiche, non essendo ancorate a parametri predefiniti, possono essere concesse o negate in base ad un qualsiasi elemento emergente dagli atti o desumibile dalla personalità dell'imputato.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio del 2007.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007